

20 Maggio 2009, ore 11:13

Speciale privacy e videosorveglianza**La previsione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori**

La questione relativa al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è sempre attuale visto il proliferare di nuovi sistemi di controllo tecnologicamente avanzati.

di *Rossella Schiavone*

La questione attinente il controllo a distanza dei lavoratori è quanto mai attuale attese le nuove e molteplici apparecchiature suscettibili di incorrere nel divieto legale. Dall'analisi dell'art. 4 della Legge n. 300 del 2 maggio 1970, emerge in primis un divieto assoluto di usare apparecchiature per mere finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - peraltro in contrasto con i principi della Costituzione ed in grado di arrecare danno alla produttività del lavoratore (Cass. n. 1236/83) - mentre è ammesso un controllo "preintenzionale", ovvero un controllo finalizzato a tutelare altri interessi del datore di lavoro, costituzionalmente garantiti dall'art. 41 Cost., che consenta comunque anche una qualche forma di controllo indiretta nei confronti dei lavoratori. Quindi, nell'ottica di un'esigenza di contemperamento delle diverse esigenze di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, è ammesso dallo stesso art. 4 l'uso di apparecchi di controllo purché giustificati da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, ma solo previo accordo con le RSA o, in difetto di tale accordo, di autorizzazione del Servizio Ispezione Lavoro che potrà dettare modalità d'uso.

Nozione di controllo a distanza Con riferimento alla nozione di "controllo a distanza", si evidenzia che essa ha, per dottrina e giurisprudenza, un significato spaziale ed uno temporale: è infatti pacifico che rientri nel divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori sia un controllo a distanza geografica, sia un controllo differito nel tempo rispetto alla prestazione che permetta comunque al datore di lavoro di controllare a posteriori l'attività del lavoratore. Peraltro è d'obbligo evidenziare che per la Cassazione (sentenza n. 1490/86) la condotta illecita del datore non è esclusa:

- se le apparecchiature benché installate non siano ancora funzionanti;
- se l'imprenditore ha comunque provveduto a dare preavviso ai lavoratori; - dal fatto che tale controllo sia discontinuo perché installato in locali ove i lavoratori si rechino saltuariamente.

Nozione di attività

Con riferimento invece alla nozione di "attività", dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che rientri nel divieto di controllo a distanza sia la mera prestazione lavorativa sia altre e diverse attività svolte in azienda dal lavoratore, come ad esempio le pause. Sono invece legittimi gli accertamenti operati dal datore di lavoro, attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il patrimonio aziendale, al di fuori dell'orario di lavoro e contro atti illegittimi messi in atto da terzi e da dipendenti che vengono a questi ultimi equiparati al di fuori dell'orario di lavoro (Cass. n. 8998/2001).

Accordo con le RSA

Sulla scorta di quanto sopra è possibile quindi affermare che diventa necessario trovare l'accordo con le RSA o, in alternativa, richiedere ed attendere l'autorizzazione del Servizio Ispezione del Lavoro prima di installare qualsiasi apparecchio che possa avere anche qualche limitata possibilità di controllo dell'attività dei lavoratori. L'accordo deve essere raggiunto presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale: non è quindi sufficiente a liberare il datore di lavoro da responsabilità l'accordo concluso con organi di coordinamento delle RSA di varie unità produttive ed anzi, in tale situazione è ravvisabile un comportamento antisindacale reprimibile con la tutela approntata dall'art. 28 della Legge n. 300/70 (Cass. n. 9211/97).

Dello stesso avviso è il Ministero del Lavoro, anche nel caso in cui le caratteristiche costruttive dell'impianto e il funzionamento siano standardizzate ed identiche in più sedi: in tal caso ed in carenza di accordo sindacale, a richiesta, per uniformare l'azione degli uffici territoriali provvederà il Ministero stesso ad impartire eventuali direttive tecniche alle DPL che dovranno rilasciare le previste autorizzazioni. In merito all'intesa sindacale si segnala che sia in giurisprudenza che in dottrina vi sono posizioni contrastanti relative alla validità di accordi stipulati con una sola RSA o con le RSA rappresentative della maggioranza del personale aziendale, piuttosto che con la totalità delle RSA.

Il Ministero del Lavoro, temendo che la necessaria adesione di tutte le RSA finisse per risolversi in un diritto di veto utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua, ha optato per un'interpretazione in base alla quale si ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia predisposto l'installazione di telecamere previo accordo con la sola maggioranza delle RSA (Risposta ad interpellato prot. 2975 del 5.12.2005).